

# **STATUTI**

## **DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO sotto la regola di San Basilio**

Dati in Cannes 20 luglio 1934; modificati 16 luglio 1943: ulteriormente modificati Madrid 31 ottobre 1987 e 31 ottobre 2006

### **CAPITOLO I**

#### **FINALITÀ DELL'ORDINE**

Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine equestre-religioso, il quale dalla sua remotissima origine, si propone la Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede, e la difesa della Santa Romana Chiesa, alla quale è strettamente legato per speciali benemeritenze acquisite in Oriente combattendo gli infedeli e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.

E' così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti cristiani, ma sarà proprio di essi l'associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all'incremento dei principi religiosi nelle masse e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana.

L'Ordine, a rinsaldare maggiormente le sue secolari istituzioni, conciliandole con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione hanno trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di dare il suo maggior contributo di azione e attività alle grandi opere eminentemente sociali dell'Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

### **CAPITOLO II**

#### **GRADI DELL'ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI**

##### **ARTICOLO I**

I gradi dell'Ordine sono:

- a) Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia;
- b) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia;
- c) Cavalieri e Dame di Gran Croce Jure Sanguinis;
- d) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito;
- e) Cavalieri e Dame di Giustizia;
- f) Cavalieri e Dame Jure Sanguinis;
- g) Cavalieri e Dame di Merito;
- h) Cavalieri e Dame di Ufficio (Croce al Merito);
- i) Cappellani.

Commendatori sono i Cavalieri delle varie Categorie, i quali hanno fatto donazione all'Ordine di una parte dei loro beni, rendendosi benemeriti.

##### **ARTICOLO II**

Il numero dei Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria degli eletti personaggi prescelti dal grande Costantino per la custodia del Labaro, e

ciascuno di essi ha il titolo di uno degli antichi Baliaggi o Priorati, e il trattamento di Eccellenza e di Don.

Restano di soprannumero i Principi Reali e gli Eminentissimi Cardinali.

Il numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a centocinquanta.

Il numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a centocinquanta.

E', invece, illimitato il numero dei Cavalieri e delle Dame degli altri gradi.

### **CAPITOLO III**

#### **CONDIZIONI DI AMMISSIONE**

##### **ARTICOLO I**

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano.

##### **ARTICOLO II**

La Collazione dell'Ordine è devoluta al Gran Maestro, secondo le norme che seguono:

- a) La dignità di Bali Cavaliere di Gran Croce di Giustizia è riservata a Sovrani, Principi Reali, Cardinali di Santa Romana Chiesa e a rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.
- b) La Gran Croce di Giustizia, è riservata ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili che si siano distinti per eccezionali benemeritenze verso l'Ordine. Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrani, Principesse Reali e a qualche Dama di relevanza sociale. Sia per i Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il possedere nobiltà generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito richiesto per l'intera categoria di Giustizia.
- c) La Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che, essendo antica e provata nobiltà, rivestano alte dignità o ricoprano cariche di prestigio, o si siano distinti per eccezionali benemeritenze verso l'Ordine.
- d) La Gran Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che ricoprano cariche elevate o si fregino di alte onorificenze e si siano distinti per meriti eccezionali confronti dell'Ordine o alla Chiesa.
- e) La Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata esclusivamente a coloro chi facciano prove di nobiltà per quattro quarti paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie, la risoluzione Magistrale del 17 Aprile 1762 e le disposizioni del 10 gennaio 1850, o in accordo con le disposizioni nelle regole aggiunti.
- f) La Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a persone le quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia, appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà. Uno regolamento per la gestione e l'esame delle provanze nobiliari per l'ammissione nella Giustizia o Jure Sanguinis, sarà aggiunto agli statuti, con il regolamento nobiliare nel real dispaccio del 29 novembre 1804, e nei dispacci ministeriali del 9 febbraio 1849 e 10 gennaio 1850.
- g) La Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servigi, particolarmente di natura religiosa, resi all'Ordine.
- h) La Croce di Ufficio (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro che hanno servito l'Ordine con merito personale ed è anche detta "Riconoscimento del Merito".
- i) Cappellani possono essere quei sacerdoti i quali, nell'esercizio del loro ministero, hanno prestato o sono in grado di prestare utili servigi all'Ordine.

##### **ARTICOLO III**

L'età minima consentita per l'ammissione all'Ordine è stabilita in anni diciotto.

##### **ARTICOLO IV**

Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.

## **ARTICOLO V**

Il Gran Maestro si riserva la facoltà di concedere la Croce dell'Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur rispettando il numero delle alte categorie.

## **CAPITOLO IV**

### **DECORAZIONI DISTINTIVI E UNIFORMI DELL'ORDINE**

#### **ARTICOLO I**

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio é d'oro gigliato, smaltata di color porpora; ha forma greca, caricata alle quattro estremità delle lettere I.H.S.V. (In Hoc Signo Vinces) e nel centro ha monogramma PX con a lato le lettere greche Alfa e Omega. Il nastro dell'ordine è di seta ondata cilestre.

#### **ARTICOLO II**

I Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia portano la Croce dell'Ordine, larga 5 centimetri, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare in oro, ed avente all'estremità un San Giorgio a cavallo (della dimensione di cm. 3) in atto di ferire il dragone; il tutto è pendente da una fascia ondata cilestre, larga cm. 10, che va dalla spalla destra al fianco sinistro.

I detti Cavalieri portano anche sul lato sinistro del petto, una placca filigranata in oro, a raggi uscenti, del diametro di cm. 9, caricata della Croce dell'Ordine.

I Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, se Capi di Famiglie Reali, o se ricoprono Alte Cariche nell'Ordine, possono essere autorizzati, per speciale personale concessione scritta dal Gran Maestro, a far uso del Collare Costantiniano in catena d'oro, formato da monogrammi costantiniani, e avente appeso al centro un San Giorgio a cavallo.

I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, portano le stesse insegne dei Bali, ma senza il San Giorgio a cavallo.

Le Dame di Gran Croce di Giustizia hanno la decorazione di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri (e questa dimensione è uguale per tutte le categorie di Dame) sormontata dalla sola Corona Reale, senza il San Giorgio a cavallo. La decorazione pende da una fascia di seta ondata cilestre larga cm. 5 che va dalla spalla destra al fianco sinistro.

Parimenti di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri è la placca da portarsi sul lato sinistro del petto.

#### **ARTICOLO III**

I Cavalieri di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne dei Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia ma senza il San Giorgio a cavallo e senza il Trofeo militare sulla Corona Reale, se di Jure Sanguinis; senza San Giorgio, Trofeo e Corona se di Merito. Hanno la placca in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro..

Le Dame di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne delle Dame di Gran Croce di Giustizia, ma senza la Corona Reale sulla Croce. Hanno la placca in argento, invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro..

#### **ARTICOLO IV**

I Cavalieri di Giustizia portano la Croce dell'Ordine larga cm. 4 e mezzo, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare pendente al collo da un nastro di seta ondata cilestre, largo cm. 5.

Portano anche la placca identica a quella delle due precedenti categoria di Giustizia.

Le Dame di Giustizia portano la Croce dell'Ordine delle stesse dimensioni di quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia appesa ad una nocca di seta ondata cilestre sulla spalla sinistra.

Hanno una placca identica a quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia.

## **ARTICOLO V**

I Cavalieri Jure Sanguinis hanno al collo la decorazione uguale a quella dei Cavalieri di Giustizia, ma senza il trofeo militare.

La placca è in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro.

Le Dame Jure Sanguinis portano sulla spalla sinistra la decorazione uguale a quella delle Dame di Giustizia. Hanno la placca in argento invece che in oro.

## **ARTICOLO VI**

I Cavalieri di Merito portano al collo la Croce dell'Ordine senza la Corona Reale e senza il trofeo militare. Portano la placca di argento soltanto se nominati di Motu Proprio dal Gran Maestro.

Le Dame portano la decorazione dell'Ordine, sospesa ad una nocca, sulla spalla sinistra, senza la Corona Reale sulla Croce; esse non portano la placca.

## **ARTICOLO VII**

I Cavalieri e le Dame d'Ufficio portano la Croce dell'Ordine, senza la Corona Reale, pendente da un nastro di seta ondata celeste da portarsi al lato sinistro del petto, largo rispettivamente 4,5 e 3,0 centimetri.

## **ARTICOLO VIII**

I Cappellani portano al collo, pendente da un laccio di seta celeste, la Croce dell'Ordine sormontata dalla sola Corona Reale.

Sul lato sinistro del petto, per Real Dispaccio del 27 Ottobre 1815 hanno una placca in argento, di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri e con raggi rientranti nei bracci della Croce.

## **ARTICOLO IX**

I Cavalieri Costantiniani laici possono usare l'uniforme approvata con Decreto Magistrale del 12 Febbraio 1912.

In forza di tale Decreto l'uniforme consiste in una tunica e calzoni di colore bleu de roi con bande ai calzoni, spalline e cintura oro, colletto e paramenti bianchi ricamati in oro secondo i gradi, il tutto giusta i figurini annessi al predetto Decreto.

Il cappello di forma simile a quella degli altri Ordini Equestri con coccarda cilestre.

Portano la spada e gli speroni.

## **ARTICOLO X**

I Cavalieri e le Dame laici possono indossare durante le cerimonie religiose il manto cerimoniale approvato per le diverse categorie, con Decreto Magistrale, in panno "bleu de roi" recante sul lato sinistro la Croce dell'Ordine larga cm 25; il collo del mantello è di velluto rosso, decorato da fregi d'oro secondo il loro grado, e tenuto da due fermagli rotondi, caricati della Croce dell'Ordine, contornati di foglie di alloro, uniti da una catena pure d'oro.

## **CAPITOLO V**

### **CARICHE E DIGNITA'**

#### **ARTICOLO I**

Il Supremo Reggitore e Prima Dignità dell'Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.

La dignità di Gran Maestro, riservata alla Casa di Borbone, in quanto erede della Casa Farnese, si trasmette per successione di primogenitura; in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per destinazione testamentaria; se questa manchi, tutti i Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, in virtù delle antichissime consuetudini, e secondo lo spirito degli Statuti Farnesiani, approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.

## **ARTICOLO II**

L'elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto quel Cavaliere il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero dei voti.

In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso palese, e conterà doppio.

## **ARTICOLO III**

Sarà chiesta dal Gran Maestro, secondo l'uso, al Santo Padre la nomina presso l'Ordine di un Consigliere Ecclesiastico, che sarà Gran Priore, il quale rappresenta i legami di tradizionale, filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa.

## **ARTICOLO IV**

Il Gran Maestro nomina un Gran Prefetto, un Gran Cancelliere, un Gran Priore, un Gran Tesoriere, un Auditore-Generale ed un Segretario.

Nomina anche almeno dodici Consiglieri i quali, unitamente ai suddetti, formano la Deputazione incaricata del Governo dell'Ordine.

## **CAPITOLO VI**

### **GOVERNO DELL'ORDINE**

#### **ARTICOLO I**

La Direzione morale, disciplinare e amministrativa dell'Ordine è affidata dal Gran Maestro alla Deputazione, composta quindi, di almeno diciotto membri, con sede in Madrid.

Essa è formata dal Gran Prefetto, dalle Quattro Grandi Cariche dell'Ordine, dal Segretario, e dagli altri membri Consiglieri, tutti nominati dal Gran Maestro.

Il Gran Prefetto è normalmente il Presidente della Deputazione.

I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran Maestro scelti tra i Consiglieri che non rivestano cariche; ad uno dei Vice Presidenti può essere conferita la qualifica di Primo Vice Presidente.

#### **ARTICOLO II**

La Deputazione:

1. Soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità delle finalità dell'Ordine.
2. Propone al Gran Maestro le domande di ammissione dei Cavalieri e delle Dame che abbiano i requisiti voluti, e le espulsioni dall'Ordine di coloro che si siano resi immeritevoli di appartenervi.
3. Forma i bilanci, regola l'amministrazione e le opere civili dell'Ordine e, d'intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi.
4. Delibera il conto delle gestioni finanziarie ed ogni anno ne compila la relativa relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benessere.
5. Stabilisce tutto il cerimoniale dell'Ordine.
6. Delibera su tutti gli atti che riguardano l'Ordine e nell'uso delle entrate, salvo approvazione del Gran Maestro.

#### **ARTICOLO III**

Le attribuzioni del Presidente della Deputazione sono:

Disporre le convocazioni della Deputazione e reggerne le adunanze.

Aver cura delle deliberazioni prese dalla Deputazione.

Procedere, assistito dal Segretario, alla verifica di cassa, facendo compilare un apposito verbale da

sottoscrivere dalle parti.

Presentare alla Deputazione il conto reso dal Gran Tesoriere e spedirlo per l'approvazione al Gran Maestro.

Firmare la corrispondenza ufficiale con il Gran Maestro e anche (quando non ne dia incarico al Gran Cancelliere o al Segretario) con Autorità, Enti ecc.

Accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio.

#### **ARTICOLO IV**

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Primo Vice Presidente.

### **CAPITOLO VII**

#### **ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE**

##### **ARTICOLO I**

Il Gran Prefetto è la prima Autorità dell'Ordine dopo il Gran Maestro, e normalmente lo rappresenta.

In caso di mancanza del Gran Maestro o durante la minore età di lui, ne assumerà le funzioni: nel primo caso provvederà, entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia per la elezione del nuovo Gran Maestro (v. Art. I del Cap. V).

##### **ARTICOLO II**

A1 Gran Cancelliere e affidata la Cancelleria dell'Ordine. Tiene in consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei Cavalieri, controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento, e li passa al Gran Tesoriere per la esecuzione.

In caso di assenza o di impedimento del Gran Cancelliere, ne assumerà le funzioni il Vice-Gran Cancelliere.

##### **ARTICOLO III**

I1 Gran Priore, Consigliere Ecclesiastico della Deputazione, ha la soprintendenza spirituale dell'Ordine, e la sorveglianza diretta dei Cappellani.

Esso è scelto tra gli Ecclesiastici più chiari dell'Ordine e, qualora non abbia la Gran Croce, questa è senz'altro a lui conferita all'atto della nomina a Gran Priore, restando in ogni caso non compreso nel numero di centocinquanta stabilito dall'Art. II del Capitolo II.

In caso di assenza o di impedimento del Gran Priore, ne assumerà le funzioni uno dei Vice-Gran Priori.

I Presidenti delle Commissioni nazionali, con l'assenso del Gran Maestro ed allo scopo di favorire il miglior governo spirituale dell'Ordine, possono nominare un Cappellano Capo per la rispettiva nazione, il quale coadiuva il Gran Priore o i Vice Gran Priori nelle loro proprie funzioni.

##### **ARTICOLO IV**

Il Gran Tesoriere, o l'ufficio incaricato dal Gran Maestro con sue funzioni, ha il delicato incarico di custodire la cassa dell'Ordine, ed è l'unico abilitato al maneggio dei valori di pertinenza dell'Ordine.

Dà esecuzione di mandati di pagamento che gli saranno trasmessi; riscuote le somme per conto dell'Ordine, e rilascia le relative quietanze.

Annualmente (normalmente nel mese di Aprile) presenta alla Deputazione il conto consuntivo dell'anno chiuso il 31 Dicembre, ed il bilancio preventivo per l'anno in corso.

In caso di assenza o di impedimento del Gran Tesoriere, ne assumerà le funzioni il Vice-Gran Tesoriere o l'ufficio incaricato con sue funzioni.

##### **ARTICOLO V**

Il titolo di Grande Inquisitore sarà sostituito con titolo "Auditore-Generale". L'Auditore-Generale veglia sull'esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell'Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare che Cavalieri Costantiniani si comportino in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, dovrà renderne edotta la Deputazione per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso.

#### **ARTICOLO VI**

Il Segretario della Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche della corrispondenza; tiene in consegna i registri e i protocolli dell'Ordine, dirama gli avvisi di convocazione della Deputazione e redige i verbali delle sedute di essa, come di quelle del Consiglio di Presidenza.

#### **ARTICOLO VII**

Per il miglior funzionamento dell'Ordine possono essere nominati, Commissioni o Associazioni nazionali, Coordinatori, Delegati, come rappresentanti aventi competenza territoriale.

#### **ARTICOLO VIII**

Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani uniti con l'Associazione Internazionale con Sede in Madrid, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è decisa, udita la Deputazione, dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l'approvazione, gli Statuti delle Associazioni costituenti.

### **CAPITOLO VIII**

#### **TORNATE, DELIBERAZIONI**

##### **ARTICOLO I**

La Deputazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Le tornate ordinarie hanno luogo due volte l'anno (normalmente in Aprile e Novembre).

Le sedute straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro, in seguito a convocazione del Presidente, o per istanza di almeno sette membri della Deputazione.

Le sedute della Deputazione non sono valide se non vi partecipino almeno sei membri: fra i quali il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, e una delle Grandi Cariche.

Non è stabilito il numero delle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Le sedute straordinarie del Consiglio di Presidenza, per essere valide, devono aver presenti almeno quattro membri del Consiglio medesimo.

##### **ARTICOLO II**

Ogni membro della Deputazione ha il diritto di fare le proposte che ritiene opportune. Qualora queste venissero respinte, il proponente può fare iscrivere il suo voto nel verbale delle deliberazioni.

### **CAPITOLO IX**

#### **FUNZIONI SACRE**

Le Funzioni Sacre saranno stabilite dal Gran Priore d'accordo con la Deputazione e con l'approvazione del Gran Maestro.

### **CAPITOLO X**

#### **BANDIERA DELL'ORDINE**

Il vessillo dell'Ordine, nelle grandi adunanze e nelle sacre funzioni, è il Labaro Costantiniano, modellato sull'antico storico Labaro del Gran Costantino.

Il vessillo assegnato nelle funzioni civili per le opere di assistenza ospedaliera, di soccorso e di beneficenza, è la Bandiera di seta bianca, con la Croce Costantiniana nel centro, di colore porporino.

### **DISPOSIZIONE FINALE**

I presenti Statuti non modificano i privilegi concessi in passato dalla Santa Sede Apostolica al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ed ai suoi membri.

Cannes 20 luglio 1934, 16 luglio 1943.

**FERDINANDO DI BORBONE**

Duca di Calabria

Modifiche 31 ottobre 1987, e 31 ottobre 2006

**CARLO DI BORBONE**

Infante di Spagna, Duca di Calabria

**SUA ALTEZZA REALE DON CARLO DI BORBONE DUE SICILIE E BORBONE PARMA, INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI CALABRIA, CONTE DI CASERTA, CAPO DELLA DINASTIA REALE E DELLA FAMIGLIA DELLE DUE SICILIE, PER GRAZIA DI DIO E DIRITTO EREDITARIO, UNDICESIMO GRAN MAESTRO DEL SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO.**

### ***CARLO DI BORBONE Duca di Calabria***

Qui decreta che gli Statuti del Sacro Militare Ordine promulgati da Sua Altezza Reale, Don Ferdinando Pio di Borbone Due Sicilie, Duca di Calabria, nono Gran Maestro dell'Ordine, addì 16 Luglio 1943, modificati il 31 ottobre 1987 con effetto 1° gennaio 1968, sono ampliati come segue:

UNO: Per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro e, conforme alle tradizioni dell'Ordine, la Croce Costantiniana può venir concessa in circostanze eccezionali, a Dame e Gentiluomini Cristiani di alto lignaggio o che abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che tuttavia non professino la Religione Cattolica, Apostolica, Romana.

DUE: Tali concessioni sono rispettose delle medesime categorie e gradi e degli stessi requisiti Nobiliari-Familiari, in vigore, ma hanno titolo e designazione di "Onore".

Nuove categorie pertanto sono: Onore e Giustizia, Onore e Jure Sanguinis e Onore e Merito ed i gradi sono quelli di Balì Gran Croce d'Onore e Giustizia, Cavaliere e Dama Gran Croce di ognuna delle tre categorie, Cavaliere e Dama di ognuna delle tre categorie, e Cavaliere d'Onore e Ufficio.

TRE: I Gentiluomini e le Dame a cui sia stata concessa la Croce Costantiniana d'Onore, non saranno membri dell'Ordine Costantiniano, ma si considereranno decorati con la Croce Costantiniana. La concessione della Croce Costantiniana, può essere sospesa o revocata nelle circostanze in cui si suspenderebbe un membro dell'Ordine o si radierebbe lo stesso dai Ruoli.

QUATTRO: I nomi di quei Cavalieri e Dame decorati con la Croce Costantiniana di Onore, appariranno nell'Albo o Ruolo dell'Ordine, in posizione immediatamente seguente i nomi dei membri dell'Ordine appartenenti alla categoria equivalente. Essi porteranno le medesime decorazioni dei membri dell'Ordine.

CINQUE: Quei Cavalieri e Dame dell'Ordine Costantiniano che non dovessero professare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro o dei suoi Predecessori, fossero già membri dell'Ordine, sono immediatamente trasferiti alla categoria di "Onore".

Madrid, 19 Settembre 1988, Festività di San Gennaro.

**CARLO DUCA DI CALABRIA G.M.**